

Istruzioni Operative n. 111

Agli Operatori interessati

All' AVEPA

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' AGREA

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

**All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia n.1
20124 MILANO

All' ARTEA

via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' APPAG Trento

Via G.B. Trener, 3
38121 TRENTO

All' ARCEA

Cittadella Regionale" - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' ARPEA

Via Giambattista Bogino, 23
10123 TORINO

**All' OPPAB - OP della Provincia Autonoma di
Bolzano**

Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO

All' ARGEA

Via Cagliari, 276
09170 Oristano

All'UNAPROA
Piazza Alessandria 24
00198 Roma

All'ITALIA ORTOFRUTTA
Via Alessandria, 199
00198 ROMA

All'ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE
Ufficio Servizi Ortofrutta
Via Torino 146
00184 ROMA

Alle **Organizzazioni professionali degli agricoltori**
LORO SEDI

Alle **Associazioni nazionali delle cooperative agricole**
LORO SEDI

e, p.c.: All'Area Coordinamento AGEA

SEDE

Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
Dp.to delle Politiche Europee ed
Internazionali e dello Sviluppo Rurale
Dir. Gen. Delle Politiche Internazionali e
della Unione Europea
Via XX Settembre,20
00186 ROMA

Agli **Assessorati all'agricoltura delle Regioni e delle
Province Autonome**
Loro Sedi

Alla **SIN S.p.A.**
PEC: protocollo.sin@pec.it

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 9361598 del 4 dicembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 22 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, recante Disposizioni relative alle modalità di gestione del Fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta.

1. Premessa

Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

A tal proposito, con il Decreto Ministeriale n. 9361598 del 4 dicembre 2020 (di seguito DM), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto la concessione di un aiuto per un totale di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Gli aiuti sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final e s.m.i., recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Si precisa che il "Quadro temporaneo" è atto a garantire alle misure previste un impatto importante sul tessuto economico del paese, prevedendo a tal fine la concessione degli aiuti entro il 31 dicembre 2020. Nel rispetto di tale previsione, in riferimento alle tempistiche di attuazione della misura del fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta regolate dalla normativa applicabile, si prevedono termini temporali congruenti e funzionali alla concessione dell'aiuto entro Dicembre 2020.

Con le presenti disposizioni vengono disciplinate le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari che hanno sede legale nel territorio italiano e che presentano la domanda di aiuto.

Le presenti Istruzioni Operative con relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale di AGEA al seguente indirizzo: www.agea.gov.it.

2. Fonti normative comunitarie

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, "Aiuti concessi dagli Stati";
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»";

- Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13.5.2020;
- Comunicazione della Commissione europea del 15 luglio 2020, con la quale, con riferimento all'aiuto identificato con codice SA.57947(2020/N)-Italy, si comunica di non avere obiezioni circa la compatibilità del regime di aiuto medesimo con le regole del mercato interno.

3. Fonti normative nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
- Decreto n. 3746 del 20 giugno 2014, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l'articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9053186, concernente le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020;
- Articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio

dell'economia», pubblicata sulla GU n. 253 del 13-10-2020 – Supplemento Ordinario n. 37, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che dispone l'importo di 20 milioni per il sostegno al settore organizzato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, al fine di far fronte alla crisi di mercato, conseguente alla diffusione del virus COVID-19;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”;
- Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361598 del 4 dicembre 2020, recante “Disposizioni relative alle modalità di gestione del Fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”, di seguito indicato come DM.

4. Beneficiari e prodotti ammissibili

Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, del DM sono destinate alle organizzazioni di produttori riconosciute, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, e alle loro associazioni riconosciute, che hanno proceduto alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli come definiti dall'articolo 2 comma 2, conformemente alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 30 settembre 2020, n. 9194017, direttamente o attraverso filiali controllate conformemente all'articolo 13 del medesimo decreto.

Le organizzazioni e le loro associazioni provvedono a ripartire le risorse, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, tra i produttori aderenti che hanno coltivato i prodotti di base destinati alla preparazione dei prodotti di cui all'articolo 2 del DM, sulla base di parametri oggettivi e non discriminatori che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto conferito nei periodi di riferimento.

5. Fissazione dell'aiuto

Il contributo di cui all'articolo 2 del DM è pari al massimo alla differenza tra il valore della produzione commercializzata dai soggetti beneficiari, anche per mezzo delle filiali controllate conformemente all'articolo 13 del Decreto Ministeriale 30 settembre 2020, n. 9194017, nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019 e il valore della produzione commercializzata nel medesimo periodo del 2020.

Ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo, la produzione commercializzata presa in considerazione è quella riferita ai seguenti prodotti:

- prodotti ortofrutticoli di quarta gamma rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto n. 3746 del 20 giugno 2014, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti;

- prodotti ortofrutticoli di prima gamma evoluta, intesi quali prodotti freschi, non lavati, confezionati ermeticamente, ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti;

Il valore della produzione commercializzata è calcolato con la metodologia prevista nell'allegato al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, capitolo 12.

6. Presentazione delle domande di aiuto

Il Soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda di aiuto, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile allegato (all. 1).

Le domande di sostegno sono presentate all'Agea, dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni, entro il 14 dicembre 2020.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i seguenti documenti, pena la non accettazione della domanda:

- documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al valore della produzione commercializzata riferita ai prodotti ammissibili nei periodi di cui all'articolo 2, comma 1;
- elenco dei soggetti che hanno proceduto alla commercializzazione;

La presentazione della domanda avverrà mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

L'elenco dei soci che hanno proceduto alla commercializzazione deve essere inserito nel SIAN mediante le funzionalità già disponibili per la gestione delle compagini sociali.

Nell'elenco devono essere inseriti tutti soggetti che hanno proceduto alla commercializzazione e che risultano aderenti all'organizzazione anche nel caso in cui abbiano aderito ad altra organizzazione di produttori per le annualità successive.

Le domande sono istruite dall'Organismo pagatore AGEA.

Le decisioni sull'accettazione di una domanda ammissibile ed il relativo contributo massimo che può essere concesso all'organizzazione richiedente, calcolato sulla base del valore delle produzioni commercializzate nei periodi di riferimento dichiarati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sono comunicate dall'Organismo pagatore AGEA al Soggetto beneficiario.

L'accettazione della domanda di aiuto è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche amministrative:

- a) la domanda è redatta utilizzando il modulo di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative (all. 1)

- b) la domanda è firmata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e di ogni altro documento indicato nel modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative (all. 1);
- c) nel SIAN sono presenti gli elenchi dei produttori aventi diritto per le annualità 2019 e 2020;
- d) sono rispettati tutti i requisiti di cui al presente paragrafo.

7. Pagamento dell'aiuto

Ai fini dell'erogazione anticipata del contributo, ed entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agea dell'importo dell'aiuto concedibile, Il soggetto beneficiario deve presentare all'Organismo Pagatore AGEA un'apposita garanzia fidejussoria pari al 110% del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM. Tale garanzia esprime la volontà del richiedente di voler ricevere l'erogazione anticipata dell'aiuto.

7.1. Garanzia fidejussoria ed enti garanti

La garanzia deve recare la sottoscrizione autentica del richiedente in formato cartaceo o digitale, in persona del suo legale rappresentante, e del fidejussore, in persona di un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di garanzia sottoscritta in formato cartaceo, il richiedente deve:

- Inviare la copia scansionata della stessa entro il termine sopra indicato;
- Inviare la copia originale della garanzia all'Organismo Pagatore AGEA, in Via Palestro, 81 – 00185 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 3 (tre) giorni successivi all'invio della copia scansionata.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

In accordo con l'ANIA e l'ABI, l'Organismo pagatore AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Ai fini della costituzione della garanzia, il richiedente aiuto, la cui domanda sia stata accettata, chiede ad un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA di redigere il modulo di fidejussione bancaria /assicurativa, secondo il fac – simile allegato alle presenti Istruzioni (all. 3), inserendo il numero di protocollo AGEA assegnato alla sua domanda di aiuto (identificativo della domanda) e il suo Codice Fiscale / codice CUAA, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

L' Organismo pagatore AGEA cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente.

Inoltre, l'Organismo Pagatore provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie emesse dall'Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente e non si procede all'erogazione anticipata dell'aiuto.

8. Pagamento dell'aiuto

Il pagamento dell'aiuto anticipato è subordinato alla verifica da parte dell'Organismo pagatore:

- della presenza e conformità della garanzia;
- della sottoscrizione in originale della garanzia da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente;
- della validità della garanzia da parte della Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema;
- dell'esito positivo dei controlli, di cui al paragrafo 9.

9. Controlli

Le istruttorie saranno disciplinate attraverso l'emanazione di apposite istruzioni operative.

10. Sanzioni

Qualora dai controlli di cui al paragrafo 9, risultino irregolarità che influiscono sulla determinazione dell'aiuto, questo non è dovuto per la parte non determinata. Il beneficiario è tenuto al rimborso delle somme indebitamente percepite.

Verrà, pertanto attivato dall'Organismo pagatore AGEA il normale iter di recupero dell'aiuto corrisposto in anticipo, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa. In caso di mancato rimborso, si procede all'escussione della garanzia prestata in misura pari al 110% dell'importo non rimborsato.

Con le medesime modalità si procede al recupero dell'aiuto non dovuto in caso di mancato o insufficiente versamento al socio produttore.

Non verrà concesso alcun aiuto, e si provvederà al recupero di quanto eventualmente erogato, mediante le procedure sopra definite, in caso di superamento del massimale de minimis di cui all'articolo 6, comma 7.

11. Svincolo polizza fidejussoria

Lo svincolo della polizza fidejussoria da parte dell'Organismo pagatore AGEA è subordinato all'esito della verifica della presenza dei requisiti per la concessione del contributo di cui all'art. 4 del DM, in seguito ai controlli effettuati dagli Organismi di controllo competenti.

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento anticipata da parte del beneficiario.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, come previsto dall'art. 5 del DM, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
--	---

Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro- tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

(F. Martinelli)